

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CSA (2018/2019)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 088/CSA- RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018

#### I COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Franco Di Morio - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRIMALDI TEORE SOSSIO SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI GRAGNANO DEL 21.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)

La società S.S. Audace Cerignola ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018, con il quale, a seguito della gara Audace Cerignola/Città di Gragnano del 21.1.2018 è stata inflitta all'allenatore Grimaldi Teore Sossio la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: *"allontanato per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di Gara"*.

La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta a 2 gare di squalifica in quanto le proteste poste in essere sarebbero consistite in gesti con le braccia senza l'aggiunta di parole offensive rivolte al Direttore di gara e quindi chiedendo di ricondurre l'azione del Grimaldi ad una condotta irrispettosa o irriguardosa verso l'Arbitro, ma non certo ingiuriosa.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, sentito l'Arbitro della gara in merito ai fatti come effettivamente avvenuti e da lui percepiti e avuta conferma dallo stesso di espressioni ingiuriose ed offensive a lui rivolte e da lui ben percepite, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Audace Cerignola di Cerignola (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HERRERA QUINTERO ERIC ORLA SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI GRAGNANO DEL 21.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018)

La società S.S. Audace Cerignola ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018, con il quale, a seguito della gara Audace Cerignola/Città di Gragnano del 21.1.2018 è stata inflitta al calciatore Herrero Quintero Eric Orlo la seguente sanzione:

- squalifica per 4 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: *"per aver sollevato con violenza un calciatore avversario, riverso a terra per infortunio e averlo colpito con alcun schiaffi alle braccia, rivolgendogli espressioni offensive"*.

La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta a 3 gare di squalifica in quanto la condotta posta in essere dal calciatore non si è concretizzata in atti di particolare violenza sull'avversario ed inoltre le successive espressioni ingiuriose rivolte all'Arbitro sarebbero state pronunciate in "unicum fenomenologico" con la precedente condotta verso il calciatore avversario.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara da dove si evince chiaramente la successione temporale dei due eventi, quali la condotta violenta sull'avversario a terra con gli insulti a lui rivolti e poi le successive espressioni offensive rivolte al Direttore di Gara dopo la notifica del provvedimento di espulsione, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Audace Cerignola di Cerignola (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL'ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOMMASINI NIKO SEGUITO GARA GRAVINA SOC. COOP SP DIL./ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO CALCIO DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al tesserato Tommasini Niko la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta nella partita Gravina Soc. Coop. SP. DIL./Alto Tavoliere San Severo Calcio del 28.01.2018 (Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018) "Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito alla nuca un giocatore avversario, provocandogli sensazione dolorifica".

Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva rituale reclamo la Alto Tavoliere San Severo lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione, anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali citati, chiedendone l'annullamento o la riduzione, rispetto al comportamento tenuto, che non sarebbe stato di condotta violenta, bensì dovuto all'allargamento involontario delle braccia durante la marcatura, senza procurare particolari sensazioni dolorifiche e senza intento lesivo della incolumità psico-fisica, evidenziando che il calciatore, pur non condividendo la decisione arbitrale e pur essendone stupito, si allontanava dal terreno di gioco senza protestare e che il fallo è stato rilevato dal solo Assistente di gara e non dall'Arbitro, che si è limitato a recepire la segnalazione dell'Assistente di gara.

Il reclamo è fondato.

Invero il calciatore veniva espulso in quanto, come si attesta nel rapporto dell'Assistente di gara del 28.01.2018, il calciatore in questione "durante un'azione di gioco, con il pallone in gioco, colpiva con uno schiaffo alla nuca un avversario, procurandogli dolore momentaneo senza conseguenze".

Da quanto sopra, emerge che si è trattato di un gesto invasivo dell'incolumità dell'avversario e a pallone lontano, ma che non ha avuto conseguenze di rilievo e che è stato seguito da un allontanamento senza proteste, dunque rispettoso della decisione arbitrale, il che induce ritenere la sanzione comminata eccessiva rispetto alla condotta posta in essere, che appare meritevole di due, in luogo che di tre, giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Alto Tavoliere San Severo Calcio di San Severo (Foggia), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO DEL F.B.C. FINALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPRA EDOARDO SEGUITO GARA FINALE/MASSESE DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al tesserato Capra Edoardo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta nella partita Finale/Massese del 28.01.2018 (Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018) "Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un giocatore al volto avversario con un braccio", il quale cadeva a terra.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la Finale lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione, chiedendone l'annullamento o la riduzione, rispetto al comportamento tenuto, che non sarebbe stato di condotta violenta, bensì dovuto allo sbilanciamento involontario del giocatore finalizzato a conseguire il possesso palla, senza procurare particolari sensazioni dolorifiche e senza intento lesivo della incolumità psico-fisica, evidenziando che il calciatore, non condividendo la decisione arbitrale e pur essendone stupito, si recava all'indirizzo del Direttore di gara protestando e per chiedergli spiegazioni, ma senza rivolgergli espressioni e gesti offensivi, ma cercando di stringergli la mano, fine che sarebbe stato male interpretato dall'Arbitro.

Il reclamo è infondato.

Invero il calciatore veniva espulso in quanto, come si attesta nel rapporto del Direttore di gara del 28.01.2018, il calciatore in questione “senza contendere il pallone all'avversario che stava giocando, lo ha colpito intenzionalmente al volto con un braccio. L'avversario ha potuto proseguire la gara senza necessitare delle cure dei sanitari. Dopo il provvedimento di espulsione e il fischio (immediatamente successivo) di conclusione della gara mi ha detto <<Sei matto>> facendo il gesto con la mano dal medesimo significato”.

Da quanto sopra, emerge che si è trattato di un gesto invasivo della persona dell'avversario posto in essere al di fuori della contesa del pallone e dunque non minimamente giustificato dall'agone sportivo. Così come appare non minimamente giustificabile l'espressione, sia verbale che gestuale, rivolta verso l'Arbitro, inconferente rispetto alla volontà di stringergli la mano (il gesto che vuol dire “sei matto è del tutto diverso dal tendere la mano per stringerla) e che denota totale assenza di rispetto per l'autorità e la decisione del Direttore di gara da parte del calciatore. La sanzione comminata dal Giudice sportivo appare quindi congrua alla gravità della condotta posta in essere.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Finale di Finale Ligure (Savona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agomennone, Avv. Daniele Cantini - Componenti; Dott. Dott. Franco Di Morio - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **5. RICORSO DEL S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.500,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE (RECIDIVA SPECIFICA) ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. POLITO VINCENZO;**
- **INIBIZIONE FINO AL 28.2.2018 AL SIG. CUVATO UMBERTO;**

**INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018** [Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018]

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la SSD Città di Gela ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018, con il quale, in relazione alla gara Gela/Messina, venivano inflitte le sanzioni dell'ammenda di € 1.500,00 e di 1 gara a porte chiuse (recidiva specifica) alla Società; la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Polito Vincenzo; inibizione fino al 28.02.2018 al Sig. Cuvato Umberto, con le seguenti motivazioni:

A. alla società “*per avere, durante l'intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tutti i propri calciatori e dirigenti, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica e della diffida di cui al Com. Uff. n. 57*”;

B. al calciatore Polito Vincenzo “*per avere, durante l'intervallo, preso parte ad una rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi, in particolare colpendo in reazione ad una condotta violenta con un calcio alla schiena un avversario*”.

La reclamante impugnava la decisione per i seguenti motivi:

A. relativamente alla sanzione posta a carico della Società, quest'ultima con il suo scritto difensivo ha eccepito la non sussistenza dell'aggravante dedotta dal Giudice Sportivo nella propria decisione, perché la diffida riportata nel comunicato ufficiale era stata annullata – con decisione della Corte Sportiva di Appello riportata nel Com. Uff. n. 049 - in seguito al ricorso presentato dalla Società.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento atteso che risulta effettivamente che la diffida richiamata nel Com. Uff. dal Giudice Sportivo di prime cure è stata annullata a seguito di ricorso presentato dalla reclamante.

Dagli atti ufficiali di gara non risultano elementi e circostanze che consentano la riduzione della sanzione, così come richiesto.

B. Con riferimento alla sanzione posta a carico del calciatore Polito la società ha eccepito l'eccessività della sanzione inflitta in quanto il calciatore, dopo essere stato oggetto di insulti e violenze da parte degli avversari, si sarebbe limitato a “spintonare” un avversario e non a colpirlo con un calcio.

Le censure mosse non sono fondate perché, dagli atti ufficiali di gara, emerge che il Polito ha colpito un calciatore avversario con un calcio, comunque dalla lettura del rapporto arbitrale emerge che

si è trattato di un atto violento, senza gravi conseguenze, per cui la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure può essere ridotta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta), ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00 e alla squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Polito.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **6. RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. INZOUNDINE IVAN IVANDIN GI;**
- **SQUALIFICA FINO AL 21.2.2018 AL SIG. FRISONE GIUSEPPE;**

**INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la Società ACR Messina SSD ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018, con il quale, in relazione alla gara Gela/Messina, venivano inflitte: le sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 alla Società; la squalifica per cinque gare effettive al calciatore Inzoudine Ivan Ivandin Ginidis; la squalifica fino al 21.02.2018 al Sig. Frisone Giuseppe, con le seguenti motivazioni:

**A.** alla società *“per avere, durante l'intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tutti i propri calciatori e dirigenti, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria”;*

**B.** al calciatore Inzoudine Ivan Ivandin Ginidis *“per avere, durante l'intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi dato inizio e partecipato ad una rissa con tesserati della società avversaria. In particolare dapprima colpiva con un pugno un calciatore avversario; successivamente nonostante i propri compagni di squadra tentassero di trattenerlo, afferrava per il collo altro avversario stratonandolo e facendolo cadere a terra”;*

**C.** Frisone Giuseppe *“per avere, durante l'intervallo, preso parte ad una rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi, in particolare spingendo e rivolgendo espressioni offensive e provocatorie all'indirizzo dei calciatori avversari. Allontanato”.*

La reclamante eccepiva preliminarmente che nel corso dell'intervallo, tra il primo ed il secondo tempo, si sarebbero verificate intimidazioni – *“attività di terrore”* – da parte di tesserati e sostenitori della squadra avversaria, che avrebbero condizionato il regolare svolgimento della gara e che l'arbitro e l'assistente di gara avrebbero erroneamente referato ed il Giudice sportivo mal interpretato.

Il ricorso va parzialmente accolto, limitatamente all'ammenda inflitta alla Società, per le seguenti ragioni.

Il Direttore di Gara fa riferimento ad una mega rissa che sarebbe scoppiata, tra il primo ed il secondo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

I tesserati delle due Società coinvolti nell'episodio indicato dall'arbitro, sono stati individuati e sanzionati.

Per tale ragione, appare eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice sportivo, sanzione che questa Corte ritiene opportuno ridurre nella misura di € 1.500,00.

Il reclamo va, invece, rigettato relativamente alle posizioni di Inzoudine Ivan Ivandin Ginidis e di Giuseppe Frisone.

In ordine al primo, la reclamante sostiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata, anche in considerazione di specifici precedenti giurisprudenziali.

La censura è infondata perchè il Inzoudine Ivan Ivandin Ginidis si è reso protagonista di un duplice atto di violenza: il primo quando ha colpito con un pugno un avversario, il secondo, quando i compagni di squadra tentavano di accompagnarlo all'interno degli spogliatoi, per aver afferrato per il collo un altro calciatore avversario, stratonandolo e facendolo cadere a terra.

Per tale comportamento, considerata la violenza e la reiterazione, appare congrua la sanzione inflitta.

Anche la censura mossa in ordine alla sanzione inflitta al Frisone Giuseppe appare infondata.

Lo stesso, oltre ad essersi reso protagonista di atti di violenza nei confronti di un tesserato avversario, ha rivolto espressioni offensive e provocatorie all'indirizzo dei calciatori della Società avversaria, alimentando un parapiglia nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina, ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 1.500,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

## **7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SARNESE/CAVESE DEL 4.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

La società Cavese 1919 S.r.l., ha proposto reclamo con procedura d'urgenza avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 e la disputa di una gara a porte chiuse, inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 91 del 07.02.2018), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D - Girone H - Pol. Sarnese 1926 a r.l.a vs. Cavese 1919 S.r.l., disputata il 04.02.2018.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere propri sostenitori in campo avverso: - rivolto espressioni offensive, per la intera durata della gara, all'indirizzo della Terna Arbitrale; - introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico che veniva lanciato sia sul terreno di gioco (4 fumogeni), danneggiando il manto erboso e costringendo il Direttore di gara alla momentanea interruzione del gioco, sia nel campo per destinazione (1 petardo) ove esplodeva mentre veniva raccolto da un Vigile del Fuoco, procurando a quest'ultimo lesioni e sanguinamento ad una mano. Si fa obbligo di risarcire i danni materiali se richiesti e documentati. Sanzione così determinata in ragione della recidiva specifica di cui ai CU 22-61-77 e della obiettiva idoneità della condotta a creare nocumeto alla incolumità dei presenti."

La Cavese 1919 S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) in via principale, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo impugnata, con la riduzione o commutazione della sanzione in quella dell'ammonizione con diffida prevista dalla lettera c) del comma 1° dell'art. 18 C.G.S.; 2) in via subordinata, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo impugnata, con la rettifica o commutazione della sanzione comminata in quella della chiusura ed interdizione al pubblico del settore curva sud "Catello Mari" dello Stadio Comunale "Simonetta Lanberti", in occasione della prossima gara interna della Cavese di domenica, 11.2.2018, Cavese/Audace Cerignola."

La società reclamante non contesta i gravi fatti per cui è causa, così come descritti nel referto di gara, tanto che nella serata di domenica 04 febbraio 2018, ha condannato e preso le distanze dai facinorosi che hanno posto in essere le azioni punite dal Giudice Sportivo, attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina facebook della società che è stato ampiamente diffuso dall'emittente televisiva locale RTC Quarta Rete. Con lo stesso comunicato la società ha dichiarato di essere pronta a risarcire i danni provocati dai propri sostenitori dichiarandosi nel contempo disponibile a collaborare con le Forze dell'Ordine per individuare i responsabili di tali azioni.

La Cavese 1919 S.r.l. contesta, invece, l'applicazione della recidiva ex art. 21 C.G.S. e l'entità della sanzione ritenendola iniqua perché troppo gravosa anche alla luce del comportamento collaborativo e fattivo posto in essere subito dopo la gara.

Alla seduta del 9.2.2018, dinanzi a questa Corte, hanno presenziato il Segretario della società reclamante ed il suo difensore il quale, dopo aver brevemente illustrato i motivi di gravame, ha richiamato le conclusioni del ricorso introduttivo.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Il comportamento tenuto dai sostenitori della Cavese 1919 S.r.l. non può che considerarsi come una manifestazione di violenza concretamente pericolosa per le persone presenti alla gara. Si è trattato nella fattispecie di fatti gravi che comportano l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. che, come noto, disciplina la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti dei sostenitori.

L'applicazione della recidiva di cui all'art. 21 C.G.S. è determinata dal fatto che la Cavese 1919 S.r.l. ha ricevuto altre sanzioni per fatti della stessa natura avvenuti nella medesima stagione sportiva (cfr. C.U. 22/2017 – 61/2017 – 77/2018).

La sanzione inflitta di una gara a porte chiuse è pertanto perfettamente in linea e congrua rispetto ai gravi fatti commessi dai sostenitori della Cavese 1919 S.r.l. mentre questa Corte ritiene equo attenuare e quindi ridurre, ex art. 14 C.G.S., comma 5), la sanzione dell'ammenda irrogata alla società, rideterminandola in € 1.000,00, in considerazione del fatto che la Cavese 1019 S.r.l. ha

immediatamente condannato l'episodio mettendosi a disposizione delle Forze dell'Ordine per identificare i responsabili delle violazioni, dichiarandosi altresì disposta a risarcire i danni causati dai propri sostenitori.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto dalla Cavese 1919 S.r.l., avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Dilettanti, deve essere parzialmente accolto con la riduzione dell'ammenda a € 1.000,00 e con la conferma della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Cavese 1919 di Cava de Tirreni (Salerno), riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; Dott. Dott. Franco Di Morio - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**8. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELL'A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLABIAGIO/CORREGGESE DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

Il Giudice Sportivo presso la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018, in relazione alla gara, valevole per il Campionato Serie D, Girone D, A.S.D. Villabiagio vs. Correggese Calcio 1948 a r.l., del 28.1.2018, ha inflitto alla A.S.D. Villabiagio la sanzione della ammenda di € 3.000,00 e la disputa di 1 gara a porte chiuse, con la seguente motivazione: "Per indebita presenza, al termine della gara, di alcune persone (7 - 8) non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, nella zona antistante gli spogliatoi, le quali rivolgevano espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dei tesserati della società avversaria. Nella circostanza, uno dei medesimi tentava dapprima di aggredire un calciatore avversario non riuscendovi per l'intervento dei dirigenti locali, successivamente, rivolgeva espressioni offensive e minacciose all'indirizzo del Direttore di gara e degli Organi federali e, vincendo l'opposizione dei propri dirigenti, si avvicinava all'Arbitro e lo colpiva con uno schiaffo di media entità sull'avanbraccio:".

Avverso tale provvedimento del Giudice Sportivo, la Società A.S.D. Villabiagio, ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, con ricorso d'urgenza inoltrato in data 8.2.2018.

La società reclamante ha contestato il fatto che "persone non identificate", ma riconducibili alla società A.S.D. Villabiagio, abbiano assunto condotte violente, minacciose o intimidatorie nei confronti dei giocatori avversari e del direttore di gara.

Infatti, nessun danno fisico o di altra entità è stato riportato dai tesserati della società ospite né tanto meno dall'arbitro.

La sanzione irrogata sarebbe, quindi, eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti e, pertanto, conclude la propria difesa scritta chiedendo, "In via preliminare, dopo aver accertato che il Giudice Sportivo della LND ha erroneamente interpretato il contenuto dei documenti ufficiali di gara ed ha inflitto al Villabiagio sanzioni assolutamente eccessive e sproporzionate, anche rispetto a precedenti casi analoghi in materia, riformare la decisione resa dal Giudice sportivo della LND con Com. Uff. n. 89 del 31.01.2018 con cui è stata inflitta la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e dell'ammenda di € 3.000,00; In via principale, annullare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e annullare la sanzione dell'ammenda irrogate; In via subordinata, annullare la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 o comunque ridurla nel minimo edittale previsto o nella somma ritenuta equa e di giustizia:".

Alla riunione del 9.2.2018 è comparso il difensore della società reclamante, accompagnato da un dirigente, il quale, dopo aver illustrato i motivi di cui al ricorso introduttivo, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene di accoglierlo parzialmente in ragione dei motivi che seguono.

La condotta minacciosa ed offensiva tenuta a fine gara, nella zona antistante gli spogliatoi da alcune persone, riconducibili alla società, ma non presenti nella distinta di gara, è circostanza

incontestabile alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., CGS. Così com'è altrettanto acclarato, per il motivo sopra esposto, che una di queste persone, che peraltro indossava un giubbotto societario, ha tentato, dapprima di aggredire un calciatore avversario, dopodiché si è rivolta verso l'arbitro minacciandolo ed insultandolo pesantemente, arrivando a colpirlo con uno schiaffo di media entità all'avambraccio, senza causare conseguenze.

Tale dinamica dei fatti deve essere stigmatizzata e censurata con fermezza attraverso idoneo provvedimento disciplinare nei confronti della società la quale, venendo meno ad ogni obbligo di vigilanza, ha permesso la presenza di persone non elencate nella distinta di gara, nella zona antistante gli spogliatoi. Queste persone hanno inoltre assunto atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dell'arbitro e dei calciatori della squadra avversaria, giungendo addirittura a colpire il direttore di gara.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra, la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 appare congrua e proporzionata alle violazioni commesse dalla A.S.D. Villabiagio e da soggetti riconducibili alla società.

Non appare in linea, invece, con le violazioni contestate, la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, trattandosi, nella fattispecie, di condotte poste in essere dalla società e da soggetti ad essa riconducibili, ma non dai propri sostenitori, i quali non devono essere penalizzati per fatti a loro non imputabili e dei quali non hanno responsabilità alcuna.

Il reclamo appare parzialmente fondato e merita quindi accoglimento, in relazione all'entità della sanzione che deve essere rideterminata e limitata alla sola ammenda di € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Villabiagio di Villanova di Marsciano (Perugia), ridetermina la sanzione alla sola ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO DEL F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA FRANCESCO SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/APRILIA S.S.D. S.R.L. DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La società F.C. Aprilia ssd srl ha reclamato avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, comminata dal Giudice Sportivo al tesserato Francesco Montella per i fatti accaduti nel corso della gara che si è svolta il giorno 28.1.2018 tra l'appellante e la società Anzio.

E' stato contestato al Montella di aver reagito ad una manata ricevuta da un calciatore avversario colpendo il predetto con entrambe le mani e facendolo indietreggiare.

Riferisce il direttore di gara di aver espulso, su segnalazione del 1° assistente, il calciatore Francesco Montella perché il predetto ed un avversario erano venuti alle mani.

In particolare l'assistente dell'arbitro, nel referto allegato, riferiva che il calciatore Francesco Montella si trovava nella zona antistante gli spogliatoi ed invitava alcuni giocatori avversari ad andare nello spogliatoio, nel mentre veniva aggredito dal giocatore avversario Angelo Benedetti che lo colpiva con una manata alla schiena.

Il Montella si girava e colpiva, con entrambe le mani, l'avversario spingendolo all'indietro.

Ritiene la Corte che il comportamento contestato, esattamente riportato dall'assistente dell'arbitro, deve essere esattamente qualificato quale comportamento reattivo ad una evidente e gratuita provocazione, nondimeno tale reazione non può trovare piena giustificazione, anche in relazione alla qualifica (capitano) del calciatore.

Conseguentemente, così ridefinito il dato fattuale, deve essere accolto l'appello della società Aprilia che ha chiesto la riduzione della sanzione ad 1 giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia di Aprilia (Latina), riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO DELL'A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAELLA ALESSIO SEQUITO GARA CIVITANOVESE/ROCCELLA DEL 28.1.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

La società ASD Roccella ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Alessio Faella dal Giudice Sportivo per i fatti accaduti nella gara del 28.1.2018 tra l'appellante e la società Civitanovese.

Il calciatore della società appellante veniva sanzionato perché, in seguito della sua sostituzione, nell'uscire dal terreno di giuoco rivolgeva un gesto offensivo e provocatorio all'indirizzo del pubblico e, nella circostanza, colpiva con calci la panchina ed alcune borracce della società Roccella.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto il riferito comportamento violento ed offensivo, comminando la sanzione contestata.

Dal referto arbitrale si evince che il calciatore, invero, al momento della sua sostituzione, ha reagito in modo scomposto, sia verso il pubblico, che nei confronti del proprio allenatore, ragione per cui lo stesso veniva espulso.

Il riferito comportamento, non contestato dall'appellante, invero, deve essere, sotto il profilo giuridico, esattamente inquadrato.

Ora, se il fatto contestato non può trovare alcuna giustificazione, costituendo, come detto, una reazione scomposta e sconveniente per un atleta, nondimeno tale comportamento deve configurarsi, proprio nei termini indicati dal direttore di gara, quale condotta antisportiva, per cui deve essere rivista la sanzione irrogata e la stessa deve essere ridotta a 2 giornate di squalifica, così come richiesto dall'appellante.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Reggio Calabri, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 7 agosto 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini